SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 749)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1980

Modifica alle disposizioni della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, si è complessivamente rivelata adeguata alle finalità generali del legislatore, consistenti essenzialmente nella definizione di una disciplina che ponesse nel giusto equilibrio le esigenze socio-economiche dell'ampio ed importante settore operativo della pesca marittima e quelle di tutelare le risorse del mare, presupposto indispensabile per l'equilibrato sviluppo di quel settore.

Il perseguimento di queste finalità viene largamente legato dal legislatore, con una visione quanto mai moderna, alla conoscenza ed alla applicazione delle scoperte scientifiche e delle realizzazioni tecnologiche utili

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

sia allo sviluppo economico del settore sia alla protezione delle risorse biologiche del mare.

Durante i 15 anni di applicazione della legge in questione sono state accumulate numerose esperienze che hanno consentito, attraverso i canali di adeguamento della disciplina, previsti e disegnati dalla stessa legge, di mantenere la sua essenziale aderenza ai fenomeni oggetto della normativa.

Tuttavia, talune tendenze della Comunità e dell'ordinamento internazionale, a cui ha fatto riscontro un più largo dinamismo degli operatori della pesca che, sorretti appunto dal progresso tecnologico, si spingono a svolgere campagne di pesca in tutto il Mediterraneo con ripetitività costante, rendono necessaria una riconsiderazione normativa.

D'altra parte, proprio l'esperienza trascorsa richiede di meglio precisare e garantire quell'utilissimo strumento di adeguamento interno della normativa disegnato dall'articolo 32 della legge, che affida al Ministro della marina mercantile il compito di emanare norme, anche in deroga alle disposizioni regolamentari, proprio allo scopo di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche.

Si rende in particolare necessario precisare, con una norma rivolta immediatamente ai soggetti che operano nel settore della pesca, la rilevanza per l'ordinamento italiano e per i comportamenti concreti non soltanto dei trattati e delle convenzioni internazionali, ma, data la particolare conformazione del Mediterraneo e lo spirito di cooperazione a cui l'azione dell'Italia deve ispirarsi anche per dettato costituzionale, degli interessi degli altri Stati rivieraschi, come da essi tradotti in norme dei rispettivi ordinamenti, in uno spirito di pari cooperazione e rispetto.

Ovviamente l'esplicitazione di nuovi obblighi per i soggetti italiani che svolgono attività di pesca al di fuori delle acque territoriali ed oltre il mare libero, fin nelle acque sottoposte alla giurisdizione di altri Stati, richiede l'aggiornamento dei profili sanzionatori contenuti nella legge.

Per quanto poi riguarda la citata norma dell'articolo 32 della legge n. 963 del 1965, si è ritenuto di meglio precisare, sotto il profilo dei contenuti e della delimitazione, i poteri derogatori del Ministro che restano dunque sempre legati alle necessità di adeguamento scientifico e tecnologico, ma si coordinano altresì, in coerenza con quanto detto, alla opportunità di prestare la massima attenzione in termini pratici alla disciplina della pesca posta in essere da altri Paesi.

Sulla base di tali premesse all'articolo 1 della legge n. 963 del 1965 è stato aggiunto un comma che legittima l'esercizio dell'attività di pesca da parte dei cittadini italiani nelle zone di mare sottoposte alla giurisdizione di altri Stati, soltanto nei casi di accordi internazionali o comunque sulla base di specifiche autorizzazioni concesse dai Paesi interessati.

Con l'articolo 2 viene modificata la lettera *a*) dell'articolo 15 della legge, nel senso di rendere operanti, per fini sanzionatori, anche i decreti e gli ordini emanati da autorità amministrative.

Mediante il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 4, primo comma, la violazione al divieto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 15 è trasformata in delitto, con l'aumento dell'entità massima della multa, anche per gli altri delitti previsti dalla stessa legge, da lire 1 milione a lire 10 milioni.

I successivi commi dell'articolo 4 introducono, per la violazione della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge, la misura amministrativa cautelare del ritiro del permesso di pesca e il blocco delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della pesca in acque sottoposte a giurisdizione straniera, in base ad accordi internazionali che saranno eventualmente stipulati. Si è ritenuto opportuno, tuttavia, disporre la non applicabilità di tali misure, che incidono sull'impresa, nel caso in cui risulti in modo evidente che l'infrazione sia stata commessa contro la volontà dell'armatore.

Con l'articolo 5, coerentemente all'aumento delle sanzioni pecuniarie disposte per i delitti, si provvede ad elevare nella stessa misura l'entità delle sanzioni pecuniarie per le contravvenzioni e per gli illeciti amministrativi previsti dalla legge.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, con l'articolo 6, prevedere la possibilità, per l'applicazione della pena accessoria della confisca del pescato, di disporre il deposito di una somma in danaro di importo corrispondente al valore commerciale del pescato stesso, precisando che in tal caso oggetto del provvedimento di confisca sarà la somma depositata.

L'articolo 7 modifica, nel senso illustrato nella parte generale della presente relazione, l'articolo 32 della legge n. 963 del 1965, precisando in forma più articolata i limiti e i presupposti di legittimità che devono condizionare l'esercizio del potere derogatorio alle norme regolamentari, conferito al Ministro della marina mercantile.

Con l'articolo 8 del disegno di legge si chiede, infine, il conferimento di una delega legislativa al Governo per l'emanazione di norme intese ad agevolare la formazione di società miste, fra cittadini ed enti italiani e cittadini ed enti stranieri, per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione straniera: acque che ormai sono da considerarsi precluse all'armamento nazionale, per la riluttanza degli Stati costieri del Mediterraneo a stipulare o rinnovare accordi di pesca con l'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è inserito il seguente comma:

« È consentito ai cittadini italiani di effettuare la pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati ».

Art. 2.

La lettera *a*) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituita dalla seguente:

« *a*) pescare in zone o in tempi vietati da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa, nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; ».

Art. 3.

È soppresso il richiamo della lettera *a*) dell'articolo 15 contenuto nell'articolo 24, primo comma, della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 4.

Il testo dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Chiunque violi le disposizioni dei precedenti articoli 1, secondo comma, e 15, lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*), è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 10 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per la violazione dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge, il Ministro del-

la marina mercantile, sulla base del verbale di contestazione dell'infrazione, può disporre in via amministrativa l'applicazione della misura cautelare del ritiro del permesso di pesca, di cui all'articolo 12 della presente legge, per un periodo massimo di due mesi.

Il Ministro della marina mercantile può, inoltre, disporre che non venga dato corso ad istanze prodotte dallo stesso armatore per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio della pesca in acque sottoposte a giurisdizione straniera.

I predetti provvedimenti non si applicano nei casi in cui risulti dal verbale che l'infrazione sia stata commessa contro la volontà dell'armatore ».

Art. 5.

Le sanzioni amministrative e le pene pecuniarie previste dagli articoli 24, 27 e 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono aumentate di dieci volte il loro rispettivo ammontare.

Art. 6.

All'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione della pena accessoria di cui alla lettera *a*) del presente articolo, le competenti autorità possono consentire il deposito di una somma di denaro di importo corrispondente al valore commerciale del pescato. In tal caso oggetto della confisca sarà la somma depositata ».

Art. 7.

Il testo dell'articolo 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile, in caso di necessità e urgenza, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può, con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni regolamentari, vietare la pesca ovvero autorizzarla o limitarla per alcune zone o per alcune specie

di organismi acquatici o per alcune classi di pesca o per determinati periodi di tempo, tenendo conto del progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, dello stato del patrimonio ittico, delle prospettive di un sicuro e proficuo esercizio dell'attività di pesca e delle intese internazionali raggiunte in materia ».

Art. 8.

Allo scopo di agevolare la formazione di società di capitale o di armamento per l'esercizio della pesca in acque territoriali di altri Stati o comunque sottoposte alla giurisdizione degli stessi, tra cittadini od enti italiani e cittadini od enti dei predetti Stati, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese:

a) ad istituire un regime di esenzione doganale per l'introduzione e la commercializzazione nel territorio nazionale dei prodotti della pesca direttamente catturati dalle navi delle predette società, entro limiti determinati anche in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

b) ad introdurre un particolare regime fiscale per i redditi di lavoro e di capitale connessi alle attività delle società miste, onde evitare la doppia imposizione, limitatamente ai casi in cui non siano applicabili a tal fine specifiche Convenzioni internazionali;

c) ad agevolare il conferimento delle navi da pesca nazionali alle società miste, mediante l'introduzione di deroghe alle disposizioni che vincolano la vendita delle stesse nel caso in cui siano state erogate incentivazioni per lo sviluppo della pesca marittima a carico del bilancio dello Stato;

d) a consentire ai cittadini italiani imbarcati sulle unità da pesca di proprietà delle società miste o dalle stesse armate la iscrizione alle assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza gestite da istituti ed enti nazionali, alle stesse condizioni pre-

viste per i pescatori imbarcati su navi di bandiera italiana.

Le disposizioni che saranno emanate ai sensi del precedente comma saranno applicabili soltanto alle società miste nelle quali la quota di partecipazione degli interessi nazionali sia almeno pari al 45 per cento e purchè la durata della società sia almeno di dieci anni. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del precedente comma saranno applicabili soltanto alle unità da pesca provenienti dalla bandiera nazionale. Le disposizioni di cui alla lettera *c*) del precedente comma saranno applicabili soltanto in relazione alle incentivazioni disposte con provvedimenti di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.